



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 8 luglio 2015  
Ns. Prot. n. 882

## ALLEGATO 5

Egr. Responsabile dell'Area  
del Comune di Montorio al Vomano  
Ing. Caterina MARIANI  
Via Poliseo De Angelis  
64046 Montorio al  
Vomano (TE)  
[postacert@pec.comune.montorio.te.it](mailto:postacert@pec.comune.montorio.te.it)

e,p.c.

Al Magnifico Rettore  
dell'Università degli Studi di Camerino  
Prof. Flavio CORRADINI  
Piazza Cavour 19/f  
62032 Camerino (MC)  
[protocollo@pec.unicam.it](mailto:protocollo@pec.unicam.it)

e,p.c.

Egr. Presidente  
Ordine Architetti, P., p. e C.  
della Provincia di Teramo  
Arch. Giustino VALLESE  
[oappc.teramo@archiworldpec.it](mailto:oappc.teramo@archiworldpec.it)

*COPIA*

**OGGETTO: Affidamento/Revoca di incarico professionale per la redazione del Piano di Ricostruzione Ambito n. 1 – RTP rappresentato dall'Ing. Pasquale DI EGIDIO.**

**Determina n. 264 del 02.04.2015 - Determina n. 530 del 26.06.2015**

**RICHIESTA CHIARIMENTI VALUTAZIONE CURRICULARE PER IL PRINCIPIO DI MASSIMA COLLABORAZIONE TRA SOGGETTI PUBBLICI.**

Lo scrivente ordine rilevate le segnalazioni pervenute in merito all'incarico di cui all'oggetto fa presente quanto segue.

### P R E M E S S O

- che con Determina n. 264 Reg. gen. Del 02.04.2015 il Responsabile dell'Area in indirizzo approvava i verbali di gara della procedura negoziata di che trattasi riguardante l'Ambito 1, redatti dalla Commissione.....*omissis*....., conclusasi con l'aggiudicazione provvisoria in favore del R.T.P. rappresentato dall'Ing. Pasquale DI EGIDIO con sede in V.le Europa – 64023 Mosciano S. Angelo per aver raggiunto un punteggio pari a 74,93;
- che con Determina n. 530 del 26.06.2015 il Responsabile dell'Area annullava ai sensi degli artt. 21-nonies della legge 241/90 e 136 della legge 30/12/2004 n° 311, per le motivazioni esplicitate in

- premessa, la determinazione n° 264 del Reg. Gen., del 02/04/2015, con particolare riferimento all'aggiudicazione definitiva;
- che la R.T.P. è costituita dall'Ing. Pasquale DI EGIDIO, Ing. Raffaele DI GIALLUCA legale rappresentante PROMEDIA srl, Arch. Marco D'ANNUNTIS legale rappresentante dello Studio MDA Architetti Associati, Arch. Valerio BORZACCHINI e Geol. Massimo PIOTTI;
  - che l'Arch. Marco D'ANNUNTIS è iscritto all'Ordine degli Architetti, P., p. e C. della Provincia di Teramo **nell'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari che hanno optato per il tempo pieno**, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 382/1980 "Riordinamento delle docenze universitarie", in quanto professore associato dell'Università di Camerino;
  - che il D.P.R. 382/1980 sempre all'art. 11 stabilisce l'incompatibilità della docenza con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna (salvo: le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, di Enti pubblici territoriali e degli Enti di ricerca) per i soli professori straordinari, ordinari, associati che hanno optato per il regime a tempo pieno;
  - che la Legge 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" all'art. 9 comma 6 così recita: *"La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo"*.
  - che l'articolo 1 della **Legge n. 1815/39** "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza" così recita **"Comma 1:** *Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati* – **Comma 2**


*L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati"*; ed in virtù dell'art. 1 lo **studio associato** assume una rilevanza verso i terzi per la sua natura di **contratto associati**, Arch. Valerio BORZACCHINI e Geol. Massimo PIOTTI; ma nello stesso tempo è caratterizzato dal principio fondamentale della **personalità della prestazione in quanto, non costituendo lo studio associato una figura giuridica**, la responsabilità è **sempre personale dei singoli soci**;

- che l'Autorità per la Vigilanza sui CC.PP., nel Parere n.106 del 15.11.2007, ha **specificato quanto segue**:

*"le associazioni di liberi professionisti, di cui all'art.90, comma 1, lettera d), del D.Lgs.163/06, sono quelle disciplinate dalla L.1815/39 (...). Essenziale, ai fini della problematica qui trattata, è che al di là del nomen utilizzato nelle associazioni di professionisti, il rapporto che intercorre tra i liberi professionisti non è di tipo societario: non si ha mai esercizio in comune di una attività professionale ma semplice collegamento funzionale di attività che restano a tutti gli effetti individuali. Infatti, nell'esercizio collettivo della professione intellettuale ciascun professionista è titolare dell'attività espletata che non può essere imputata a soggetto diverso. **La partecipazione ad una selezione di uno studio associato comporta, pertanto la sottoscrizione dell'istanza da parte di tutti i singoli professionisti**".*

#### C H I E D E

in virtù della lettura combinata della Legge 1815/39 "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza" e della Legge 240/2010 " Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario " e del parere dell'Autorità per la Vigilanza se nella valutazione curriculare del Prof. Arch. Marco D'ANNUNTIS è stata valutata la sua posizione di incompatibilità di professore a tempo pieno dell'Università di Camerino prima e dopo l'aggiudicazione della gara. Nel contempo si segnala che l'istanza di partecipazione doveva essere sottoscritta da tutti i soci dello studio associato pena l'esclusione.



IL PRESIDENTE  
(Ing. Alfonso Marcozzi)